Elenco dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi degli artt. 24 ss. del Decreto					
Reato	**Riferimento normativo**	**Descrizione**	***Risk assessment/* applicabilità**	**Livello di rischio**	**Protocolli di Parte Speciale di riferimento**
Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture art. 24 Decreto					
Malversazione di erogazioni pubbliche	art. 316-*bis* c.p.	Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.	✓	Critico	**Protocollo A**
Indebita percezione di erogazioni a pubbliche	art. 316-*ter* c.p.	Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-*bis*, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee.	✓	Critico	**Protocollo A**
Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee	art. 640, comma 2 n. 1 c.p.	Chiunque con artifizi o raggiri induce taluno in errore, procurando a sé o ad altri ingiusto profitto a danno dello Stato o di altro ente pubblico	✓	Rilevante	**Protocollo A**

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche	art. 640-*bis* c.p.	Quando il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.	✓	Rilevante	**Protocollo A**
Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico	art. 640-*ter* c.p.	Chiunque alterando in qualsiasi modo un sistema informatico o telematico procura a sé o ad altri ingiusto profitto con danno dello Stato o di altro ente pubblico	✓	Rilevante	**Protocolli A e B**
Frode nelle pubbliche forniture	Art. 356 c.p.	Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.	✓	Critico	**Protocollo A**
Frode ai danni del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale	Art. 2 l. n. 898/1986	1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'art. 640-*bis* del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica	✗	-	-

		soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti. 2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'art. 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.			

Elenco dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi degli artt. 24 ss. del Decreto					
Reato	**Riferimento normativo**	**Descrizione**	***Risk assessment/* applicabilità**	**Livello di rischio**	**Protocolli di Parte Speciale di riferimento**
Delitti informatici e trattamento illecito di dati art. 24-*bis* Decreto					
Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico	art. 615-*ter* c.p.	Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza	✓	Rilevante	**Protocollo B**
Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici	art. 615-*quater* c.p.	Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce istruzioni a predetto scopo	✓	Modesto	**Protocollo B**

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico	art. 615-*quinquies* c.p.	Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, i dati o i programmi in esso contenuti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici	✗	-	-
Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche	art. 617-*quater* c.p.	Chiunque fraudolentemente intercetta comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe	✗	Modesto	**Protocollo B**

Detenzione, diffusione e installazione abusiva d'apparecchiature ed altri mezzi atti a intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche	art. 617-*quinquies* c.p.	Chiunque, fuori dei casi consentiti dalla legge, al fine di intercettare comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero di impedirle o interromperle, si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, programmi, codici, parole chiave o altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi	✗	-	-
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici	art. 635-*bis* c.p.	Chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui	✓	Modesto	**Protocollo B**

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità	art. 635-*ter* c.p.	Chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico	✓	Modesto	**Protocollo B**
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici	art. 635-*quater* c.p.	Chiunque, mediante le condotte di cui all'art. 635-*bis* c.p., ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende inservibili, in tutto o in parte, sistemi informatici	✓	Rilevante	**Protocollo B**
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità	art. 635-*quinquies* c.p.	Se il fatto di cui all'art. 635-*quater* c.p. è diretto a distruggere, danneggiare, sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento	✓	Modesto	**Protocollo B**
Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica	art. 640-*quinquies* c.p.	Chiunque presta servizi di certificazione di firma elettronica, che, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato	✗	-	-
Documenti informatici	art. 491-*bis* c.p.	Quando le falsità in atti di cui al Capo III del Titolo VII c.p. (delitti contro la fede pubblica), contenute nel Libro II c.p. riguardano un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del predetto Capo.	✓	Rilevante	**Protocollo B**
False od omesse comunicazioni per ostacolare o condizionare i procedimenti in materia di sicurezza nazionale cibernetica di cui all'art. 1 commi 2 lett. b) e 6 lett. a) e c) del decreto stesso	art. 1 co. 11 D.L. 105/2019 (convertito con L. 133/2019)	Chiunque, allo scopo di ostacolare o condizionare l'espletamento dei procedimenti di cui al comma 2, lettera b), o al comma 6, lettera a), o delle attività ispettive e di vigilanza previste dal comma 6, lettera c), fornisce informazioni, dati o elementi di fatto non rispondenti al vero, rilevanti per la predisposizione o l'aggiornamento degli elenchi di cui al comma 2, lettera b), o	✗	-	-

		ai fini delle comunicazioni di cui al comma 6, lettera a), o per lo svolgimento delle attività ispettive e di vigilanza di cui al comma 6), lettera c) od omette di comunicare entro i termini prescritti i predetti dati, informazioni o elementi di fatto			

Elenco dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi degli artt. 24 ss. del Decreto					
Reato	**Riferimento normativo**	**Descrizione**	***Risk assessment/* applicabilità**	**Livello di rischio**	**Protocolli di Parte Speciale di riferimento**
Delitti di criminalità organizzata art. 24-*ter* Decreto					
Associazione per delinquere	art. 416 c.p. escluso comma 6	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.	✓	Rilevante	**Protocollo C**
Associazione per delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e all'alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'Art. 12 del d. lgs. n. 286/1998	art. 416, comma 6 c.p.	Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli artt. 600, 601, 601-*bis* e 602, nonché all'art. 12, comma 3-*bis*, del Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al d. lgs. n. 286/1998 nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22-*bis*, comma 1, della l. n. 91/1999	✗	-	-
Associazione di tipo mafioso	art. 416-*bis* c.p.	Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, o vantaggi ingiusti per sé o per altri	✗	-	-

Scambio elettorale politico – mafioso	art. 416-*ter* c.p.	Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalità di cui al terzo comma dell'articolo 416-*bis* c.p. in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilità	X	-	-
Sequestro di persona a scopo di estorsione	art. 630 c.p.	Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione	X	-	-

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	art. 74 d.P.R. n. 309/1990	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dal Titolo VII sulle prescrizioni peculiari ai precursori di droghe relative alle sostanze di cui alla categoria III dell'Allegato I al Regolamento CE n. 273/2004; n. 111/2005, ovvero dall'articolo 73	X	-	-
Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo	art. 407, comma 2 lett. *a)* n. 5 c.p.p.	Chiunque commetta i delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'art. 2, comma terzo, della l. n. 110/1997	X	-	-
Elenco dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi degli artt. 24 ss. del Decreto					
Reato	**Riferimento normativo**	**Descrizione**	***Risk assessment*/ applicabilità**	**Livello di rischio**	**Protocolli di Parte Speciale di riferimento**
Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio art. 25 Decreto					

Peculato (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea)	art. 314, comma 1, c.p.	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e sei mesi.	✗	-	-
Peculato mediante profitto dell'errore altrui (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea)	art. 316 c.p.	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.	✗	-	-
Concussione	art. 317 c.p.	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o ad un terzo, denaro od altra utilità	✗	-	-

Corruzione per l'esercizio della funzione	art. 318 c.p.	Il pubblico ufficiale, che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa	✓	Rilevante	**Protocollo A**
Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio	art. 319 c.p.	Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa	✓	Rilevante	**Protocollo A**
Circostanze aggravanti	art. 319-*bis* c.p.	Se il fatto di cui all'art. 319 c.p. ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi	✓	Rilevante	**Protocollo A**

Corruzione in atti giudiziari	art. 319-*ter* c.p.	Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 c.p. sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo	✓	Rilevante	**Protocollo A**
Induzione indebita a dare o promettere utilità	art. 319-*quater* c.p.	Il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità	✓	Rilevante	**Protocollo A**
Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio	art. 320 c.p.	Le disposizioni degli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.	✓	Modesto	**Protocollo A**
Pene per il corruttore	art. 321 c.p.	Chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità per le ipotesi di cui agli artt. 318 e 319 c.p.	✓	Critico	**Protocollo A**
Istigazione alla corruzione	art. 322 c.p.	Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, fare un atto contrario ai suoi doveri, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. Il reato è commesso anche dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, ovvero per omettere o ritardare un atto del suo ufficio o fare un atto contrario ai suoi doveri.	✓	Critico	**Protocollo A**

Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri	art. 322-*bis* c.p.	La norma di cui all'art. 322-*bis* c.p. estende l'applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma c.p. ed anche le disposizioni degli artt. 319-*quater*, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma c.p. alle categorie di soggetti che ricoprono ruoli ultrastatali, come i membri degli organi dell'Unione Europea o Stati esteri	✓	Modesto	**Protocollo A**
Abuso d'ufficio (quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea)	art. 323 c.p.	Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità	✗	-	-

Traffico di influenze illecite	art. 346-*bis* c.p.	Chiunque, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio	✓	Rilevante	**Protocollo A**

Elenco dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi degli artt. 24 ss. del Decreto					
Reato	**Riferimento normativo**	**Descrizione**	***Risk assessment/* applicabilità**	**Livello di rischio**	**Protocolli di Parte Speciale di riferimento**
Falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento Art. 25 bis Decreto					
Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate	art. 453 c.p.	Chiunque: 1) contraffà monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; 2) altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; 3) non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita o con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate; 4) al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate. Chiunque, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilità, quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.	X	-	-

Alterazione di monete	art. 454 c.p.	Chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente (454 c.p.), scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo	✗	-	-
Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate	art. 455 c.p.	Chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti (453 c.p. e 454 c.p.), introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione	✗	-	-
Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede	art. 457 c.p.	Chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate da lui ricevute in buona fede	✗	Modesto	**Protocollo D**
Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati	art. 459 c.p.	Le disposizioni degli artt. 453, 455 e 457 c.p. si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti	✗	-	-

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo	art. 460 c.p.	Chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta	✗	-	-
Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	art. 461 c.p.	Chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi e dati informatici o strumenti destinati alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata	✗	-	-
Uso di valori di bollo contraffatti o alterati	art. 464 c.p.	Chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo, contraffatti o alterati	✓	Modesto	**Protocollo D**

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti modelli e disegni	art. 473 c.p.	Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchio o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. Chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.	✗	-	-
Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	art. 474 c.p.	Fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'art. 473 c.p., chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri alterati, nonché chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui sopra	✗	-	-

Elenco dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi degli artt. 24 ss. del Decreto					
Reato	**Riferimento normativo**	**Descrizione**	***Risk assessment*/ applicabilità**	**Livello di rischio**	**Protocolli di Parte Speciale di riferimento**
Delitti contro l'industria ed il commercio art. 25-bis1 Decreto					
Turbata libertà dell'industria e del commercio	art. 513 c.p.	Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio	✓	Modesto	**Protocollo D**
Illecita concorrenza con minaccia o violenza	art. 513-*bis* c.p.	Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva compie atti di concorrenza con violenza o minaccia	✗	-	-

Frodi contro le industrie nazionali	art. 514 c.p.	Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati cagiona un nocumento all'industria nazionale	X	-	-
Frode nell'esercizio del commercio	art. 515 c.p.	Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita	X	-	-
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	art. 516 c.p.	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine	X	-	-
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	art. 517 c.p.	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto	X	-	-

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale	art. 517-*ter* c.p.	Chiunque potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso, nonché chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui sopra	X	-	-

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	art. 517-*quater* c.p.	Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari nonché chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte	X	-	-
Elenco dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi degli artt. 24 ss. del Decreto					
Reato	**Riferimento normativo**	**Descrizione**	***Risk assessment/* applicabilità**	**Livello di rischio**	**Protocolli di Parte Speciale di riferimento**
Reati societari art. 25-*ter* Decreto					
False comunicazioni sociali	art. 2621 c.c.	Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore	X	-	-

False comunicazioni sociali di lieve entità	art. 2621-*bis* c.c.	Chiunque commetta i fatti di cui all'art. 2621 c.c. ma in lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta	✗	-	-
False comunicazioni sociali delle società quotate	art. 2622 c.c.	Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato Italiano o di altro Paese dell'Unione Europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore	✓	Rilevante	**Protocollo E**
Impedito controllo	art. 2625, comma 2 c.c.	Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo legalmente attribuite ai soci o ad altri organi sociali e, così facendo, cagionano un danno ai soci	✓	Rilevante	**Protocollo E**
Indebita restituzione dei conferimenti	art. 2626 c.c.	Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli	✓	Rilevante	**Protocollo E**

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve	art. 2627 c.c.	Gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite	✓	Rilevante	**Protocollo E**
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante	art. 2628 c.c.	Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge	✓	Rilevante	**Protocollo E**
Operazioni in pregiudizio dei creditori	art. 2629 c.c.	Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori	✓	Rilevante	**Protocollo E**
Omessa comunicazione del conflitto d 'interessi	art. 2629-*bis* c.c.	L'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del T.U. di cui al d. lgs. n. 58/1998, e successive modificazioni, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del T.U. di cui al d. lgs. n. 385/1993, del citato T.U. di cui al d. lgs. n. 58/1998, del d. lgs. n. 209/2005, del d. lgs. n. 124/1993, che viola gli obblighi previsti dall'art. 2391, primo comma, c.c.	✓	Rilevante (procedura esistente)	**Protocollo E**

Formazione fittizia del capitale	art. 2632 c.c.	Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione	✓	Rilevante	**Protocollo E**
Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori	art. 2633 c.c.	I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.	✓	Rilevante	**Protocollo E**
Corruzione tra privati	art. 2635 c.c.	Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà. Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma (amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori, di società o enti privati)	✓	Critico	**Protocollo E**

Istigazione alla corruzione tra privati	art. 2635-*bis* c.c.	Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata. La pena si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata	✓	Critico	**Protocollo E**
Illecita influenza sull'assemblea	art. 2636 c.c.	Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto	✓	Rilevante	**Protocollo E**

Aggiotaggio	art. 2637 c.c.	Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari	X	-	-
Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza	art. 2638, commi 1 e 2 c.c.	Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima. Sono puniti anche i soggetti di cui al comma 1 che omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni		Rilevante (procedura esistente)	**Protocollo** G

Elenco dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi degli artt. 24 ss. del Decreto

Reato	Riferimento normativo	Descrizione	*Risk assessment*/ applicabilità	Livello di rischio	Protocolli di Parte Speciale di riferimento
Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico art. 25-*quater* Decreto					
Reati con finalità di terrorismo o di evasione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali	artt. 270, 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quinquies*, 270*quinquies*, 270*quinquies*.2, 270-*sexies*, 280, 280-*bis*, 280-*ter*, 289-*bis*, 302, 304, 305, 306, 307 c.p.; artt. 1 e 2 l. n. 342/1976; art. 3 l. n. 422/1989; art. 5 d. lgs. n. 625/1979; art. 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo 9/12/99		✗	-	-
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili art. 25-*quater.*1 Decreto					
Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili	art. 583-*bis* c.p.	Chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili, nonché chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provoca, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente	✗	-	-

Elenco dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi degli artt. 24 ss. del Decreto					
Reato	**Riferimento normativo**	**Descrizione**	***Risk assessment*/ applicabilità**	**Livello di rischio**	**Protocolli di Parte Speciale di riferimento**

Delitti contro la personalità individuale *art. 25-quinquies Decreto*					
Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù	art. 600 c.p.	Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi	X	-	-
Prostituzione minorile	art. 600-*bis* c.p.	Chiunque recluta o induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli diciotto, ovvero ne favorisce, sfrutta, gestisce, organizza o controlla la prostituzione	X	-	-
Pornografia minorile	art. 600-*ter* c.p.	Chiunque recluta o induce minori di anni diciotto a partecipare a esibizioni o spettacoli pornografici ovvero, utilizzando minori di anni diciotto, realizza materiale pornografico. Chiunque distribuisce o diffonde, anche a titolo gratuito, il predetto materiale e chiunque assiste a esibizioni o spettacolo di cui sopra	X	-	-
Detenzione o accesso a materiale pornografico	art. 600-*quater* c.p.	Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell'art. 600-ter c.p., consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto. Fuori dei casi di cui al primo comma, chiunque, mediante l'utilizzo della rete internet o di altre reti o mezzi di comunicazione, accede intenzionalmente e senza giustificato motivo a materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto	X	-	-

Pornografia virtuale	art. 600-*quater*.1 c.p.	Le disposizioni di cui agli artt. 600-*ter* e 600-*quater* c.p. si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse	✗	-	-

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile	art. 600-*quinquies* c.p.	Chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività	✗	-	-
Tratta di persone	art. 601 c.p.	Chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 600 c.p., ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità o inferiorità fisica o psichica.	✗	-	-
Acquisto e alienazione di schiavi	art. 602 c.p.	Chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 601 c.p., acquista o aliena o cede una persona che si trova in una delle condizioni di cui all'art. 600 c.p.	✗	-	-
Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro	art. 603-*bis* c.p.	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque: 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori; 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno	✓	Modesto	**Protocollo F**

Adescamento di minorenni	art. 609-*undecies* c.p	Chiunque, allo scopo di commettere i reati di cui agli artt. 600, 600-*bis*, 600*ter* e 600-*quater* c.p., anche se relativi al materiale pornografico di cui agli artt. 600-*quater*.1, 600-*quinquies*, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinquies* e 609-*octies* c.p., adesca un minore di anni sedici La pena è aumentata: 1) se il reato è commesso da più persone riunite; 2) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolarne l'attività; 3) se dal fatto, a causa della reiterazione delle condotte, deriva al minore un pregiudizio grave; 4) se dal fatto deriva pericolo di vita per il minore	X	-	-

Elenco dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi degli artt. 24 ss. del Decreto					
Reato	**Riferimento normativo**	**Descrizione**	***Risk assessment/* applicabilità**	**Livello di rischio**	**Protocolli di Parte Speciale di riferimento**
Abusi di mercato art. 25-sexies Decreto					

Abuso di informazioni privilegiate	art. 184 d. lgs. n. 58/1998	Chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, direzione o controllo dell'emittente, della partecipazione al capitale dell'emittente, ovvero dell'esercizio di un'attività lavorativa, di una funzione, anche pubblica, o di un ufficio: a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari utilizzando le informazioni medesime; b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell'ufficio o di un sondaggio di mercato effettuato ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014; c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al compimento di taluna delle operazioni indicate nella lettera *a)* Fuori dei casi di concorso nei reati di cui ai commi 1 e 2, è punito chiunque, - essendo in possesso di informazioni privilegiate per ragioni diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 e conoscendo il carattere privilegiato di tali informazioni, commette taluno dei fatti di cui al comma 1. 4. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la pena della multa può essere aumentata fino al triplo o fino al maggior importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto	✓	Rilevante	**Protocollo G**

		conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche quando i fatti di cui ai commi 1, 2 e 3 riguardano condotte od operazioni, comprese le offerte, relative alle aste su una piattaforma d'asta autorizzata, come un mercato regolamentato di quote di emissioni o di altri prodotti oggetto d'asta correlati, anche quando i prodotti oggetto d'asta non sono strumenti finanziari, ai sensi del regolamento (UE) n. 1031/2010della Commissione del 12 novembre 2010.			
Manipolazione del mercato	art. 185 d. lgs. n. 58/1998	Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifizi concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari	✓	Rilevante	**Protocollo G**

Elenco dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi degli artt. 24 ss. del Decreto					
Reato	**Riferimento normativo**	**Descrizione**	***Risk assessment/* applicabilità**	**Livello di rischio**	**Protocolli di Parte Speciale di riferimento**
Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro art. 25-*septies* Decreto					
Omicidio colposo	art. 589 c.p.	Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro	✓	Rilevante	**Protocollo H**
Lesioni personali colpose	art. 590, comma 3 c.p.	Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale grave o gravissima	✓	Rilevante	**Protocollo H**

		commessa con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro			
Elenco dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi degli artt. 24 ss. del Decreto					
Reato	**Riferimento normativo**	**Descrizione**	***Risk assessment/* applicabilità**	**Livello di rischio**	**Protocolli di Parte Speciale di riferimento**
Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e autoriciclaggio art. 25-*octies* Decreto					
Ricettazione	art. 648 c.p.	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.	✓	Modesto	**Protocollo I**
Riciclaggio	art. 648-*bis* c.p.	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo; ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa	✓	Rilevante	**Protocollo I**
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita	art. 648-*ter* c.p.	Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli artt. 648 e 648-*bis* c.p., impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto	✓	Rilevante	**Protocollo I**
Autoriciclaggio	Art. 648-*ter*.1 c.p.	Chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa	✓	Rilevante	**Protocollo I**

Elenco dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi degli artt. 24 ss. del Decreto					
Reato	**Riferimento normativo**	**Descrizione**	***Risk assessment/* applicabilità**	**Livello di rischio**	**Protocolli di Parte Speciale di riferimento**
Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti art. 25-*octies*.1 Decreto					
Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti	art. 493-*ter* c.p.	Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. Chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.	X	-	-
Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti	art. 493-*quater* c.p.	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura, a sé o ad altri, apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali	X	-	-

		reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo			
Frode informatica aggravata	art. 640-*ter*, comma 2, c.p.	Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale	X	-	-
Delitti contro la fede pubblica o contro il patrimonio aventi ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti	Altre fattispecie	Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.	X	-	-

Elenco dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi degli artt. 24 ss. del Decreto					
Reato	**Riferimento normativo**	**Descrizione**	***Risk assessment/* applicabilità**	**Livello di rischio**	**Protocolli di Parte Speciale di riferimento**

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore art. 25-*novies* Decreto					
Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessione di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette o parte di esse	art. 171, comma 1, lett. *a-bis),* l. n. 633/1941	Salvo quanto previsto dall'art. 171-*bis* e dall'art. 171-*ter* l. cit., chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa	✗	-	-
Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore e la reputazione dell'autore	art. 171, comma 3, l. n. 633/1941	Se il reato di cui al comma 1, lett. a-bis), è commesso sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore	✗	-	-
Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Siae; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di un programma per elaboratori. Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca di dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banca dati	art. 171-*bis*, l. n. 633/1941	Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), nonché se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati ovvero	✓	Modesto	**Protocollo L**

		ancora distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati			

Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, delle vendite o del noleggio, dischi, nastri, o supporti analoghi o con ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati. Riproduzione, duplicazione, trasmissione, o diffusione abusiva, vendita, cessione o importazione abusiva di oltre 50 copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di opere dell'ingegno protette	art. 171-*ter*, l. n. 633/1941	Chiunque, a fini di lucro, utilizza, trasmette, duplica, commercializza, distribuisce, noleggia una qualsiasi opera su cui un terzo vanta il titolo di proprietà intellettuale Chiunque riproduce, duplica, trasmette, commercializza, oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, ovvero ancora la comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere	X	-	-
Mancata comunicazione alla Siae dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione	art. 171-*septies* l. n. 633/1941	Produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181-*bis* l. cit., i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi, nonché chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-*bis*, comma 2, della legge n.633/1941.	X	-	-

Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale	art. 171-*octies* l. n. 633/1941	Chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio	✗	-	-

Elenco dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi degli artt. 24 ss. del Decreto					
Reato	**Riferimento normativo**	**Descrizione**	***Risk assessment/* applicabilità**	**Livello di rischio**	**Protocolli di Parte Speciale di riferimento**
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria art. 25-*decies* Decreto					
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria	art. 377-*bis* c.p.	Chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere	✓	Modesto	**Protocollo M**

Elenco dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi degli artt. 24 ss. del Decreto

Reato	Riferimento normativo	Descrizione	*Risk assessment*/ applicabilità	Livello di rischio	Protocolli di Parte Speciale di riferimento
Reati Ambientali art. 25-*undecies* Decreto					
Norme in materia ambientale: Scarico di acque reflue industriali senza rispetto di limiti di legge o senza autorizzazioni delle autorità competenti	art. 137 d. lgs. n. 152/2006	Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata	✓	Rilevante	**Protocollo N**
Norme in materia ambientale: Attività di gestione di rifiuti non autorizzata	art. 256 d. lgs. N. 152/2006	Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione o comunicazione. Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata		Scarso	**Protocollo N**
Norme in materia ambientale: Bonifica dei siti	art. 257 d. lgs. n. 152/2006	Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio	✗	-	-
Norme in materia ambientale: Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari	art. 258 d. lgs. n. 152/2006	I soggetti di cui all'art. 190, comma 1, d. lgs. n. 152/2006 che non abbiano aderito al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. *a)* d. cit., e che omettano di tenere ovvero tengano in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui al medesimo articolo. I produttori di rifiuti pericolosi che non sono inquadrati in un'organizzazione di ente o di impresa che non adempiano all'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico. Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non	✗	-	-

		aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. *a)* d. cit., ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'art. 193 d. cit. ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti. I soggetti di cui all'art. 220, comma 2 d. cit., che non effettuino la comunicazione ivi prescritta ovvero la effettuino in modo incompleto o inesatto			

Norme in materia ambientale: Traffico illecito di rifiuti	art. 259 d. lgs. n. 152/2006	Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito	X	-	-
Norme in materia ambientale: Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti	art. 452-*quaterdecies* c.p.	Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti	X	-	-
False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI – area movimentazione nel trasporto di rifiuti	art. 260-*bis* d. lgs. n. 152/2006	I soggetti obbligati che omettono l'iscrizione al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-*bis*, comma 2, lett. *a)* d. cit., nei termini previsti	X	-	-

Norme in materia ambientale Violazione dei valori limite di emissione	art. 279 d. lgs. n. 152/2006	Chi inizia a installare o esercisce uno stabilimento in assenza della prescritta autorizzazione ovvero continua l'esercizio con l'autorizzazione scaduta, decaduta, sospesa o revocata, nonché chi sottopone uno stabilimento ad una modifica sostanziale senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del d.l. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 35/2012. Chi sottopone uno stabilimento ad una modifica non sostanziale senza effettuare la comunicazione prevista dall'articolo 269, comma 8 o, ove applicabile, dal decreto di attuazione dell'articolo 23 del d.l. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 35/2012. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del d. lgs. n. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 d. cit.			
Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 03/03/1973: Fattispecie di reato configurabili in relazione agli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni	art. 1 l. n. 150/1992	Chiunque, ai sensi del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi: b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate	X	-	-

		all'incolumità' degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato; c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite; detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione			

Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3/03/1973: Fattispecie di reato configurabili in relazione agli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato B e C del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni	art. 2 l. n. 150/1992	Chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni: a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi; b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati ai sensi del predetto Regolamento;	X	-	-

		c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente; d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati ai sensi del predetto Regolamento; e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni ai sensi del predetto Regolamento; detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.			

Reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3/03/1973: Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati	art. 3-*bis* l. n. 150/1992	Chiunque: a) introduce esemplari nella Comunità ovvero esporta o riesporta dalla stessa, senza il prescritto certificato o licenza ovvero con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati; c) rilascia falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato; d) utilizza una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del Regolamento (CE) n. 338/97; e) omette o esegue una falsa notifica	X	-	-

		all'importazione; l) falsifica o altera qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del predetto regolamento			

Detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscono pericolo per la salute e l'incolumità pubblica	art. 6, comma 4 l. n. 150/1992	Chiunque detiene esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica	X	-	-
Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente	art. 3 l. n. 549/1993	La produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive di cui alla tabella A allegata alla presente legge sono regolati dalle disposizioni di cui al Regolamento (CEE) n. 594/91, come modificato e integrato dal Regolamento (CEE) n. 3952/92. È vietata l'autorizzazione di impianti che prevedano l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella A allegata alla presente legge	X	-	-
Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni: Inquinamento doloso	art. 8 d. lgs. n. 202/2007	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4. l. cit.	X	-	-

Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni: Inquinamento colposo	art. 9 d. lgs. n. 202/2007	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4 l. cit.	✗	-	-
Inquinamento ambientale	art. 452-*bis* c.p.	Chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna	✓	Modesto	**Protocollo N**
Disastro ambientale	art. 452-*quater* c.p.	Chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale. È considerato disastro ambientale: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo	✗	-	-

Delitti colposi contro l'ambiente	art. 452-*quinquies* c.p.	Chiunque commetta per colpa taluno dei fatti di cui agli artt. 452-*bis* e 452-*quater* c.p.	✓	Modesto	**Protocollo N**

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività	art. 452-*sexies* c.p.	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività	X	-	-
Circostanze aggravanti	art. 452-*octies* c.p.	Quando l'associazione di cui all'art. 416 c.p. è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo. Quando l'associazione di cui all'art. 416-*bis* c.p. è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale	X	-	-
Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette	art. 727-*bis* c.p.	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta	X	-	-
Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto	art. 733-*bis* c.p.	Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione	X		-

Elenco dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi degli artt. 24 ss. del Decreto					
Reato	**Riferimento normativo**	**Descrizione**	***Risk assessment*/ applicabilità**	**Livello di rischio**	**Protocolli di Parte Speciale di riferimento**
Reato di impiego di lavoratori irregolari art. 25-*duodecies* Decreto					

Disposizioni contro le immigrazioni clandestine	art. 12 commi 3, 3*bis*, 3-*ter* e 5 d. lgs. n. 286/1998	Chiunque, in violazione delle disposizioni del d. lgs. n. 286/1998, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente	✗	-	-
Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare	art. 22, comma 12-*bis* d. lgs. n. 286/1998	Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del regolare permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto (e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo), revocato o annullato	✓	Modesto	**Protocollo O**
Elenco dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi degli artt. 24 ss. del Decreto					
Reato	**Riferimento normativo**	**Descrizione**	***Risk assessment*/ applicabilità**	**Livello di rischio**	**Protocolli di Parte Speciale di riferimento**
Reati transnazionali Artt. 3 e 10 l. n. 146/2006					
Associazione per delinquere	art. 416 c.p.	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti	✓		**Protocollo C**
Associazione di tipo mafioso	art. 416-*bis* c.p.	Chiunque fa parte di un'associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone. L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, o vantaggi ingiusti per sé o per altri	✗	-	-
Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	art. 291-*quater* d.P.R. n. 43/1973	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 291-*bis* d. cit.	✗	-	-

Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope	art. 74 d.P.R. n. 309/1990	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 d. cit. (coltivazione, produzione, fabbricazione, estrazione, raffinazione, vendita, offerta o messa in vendita, cessione, distribuzione, commercio, trasporto, procura ad altri, invio, passaggio o spedizione in transito, consegna per qualunque scopo di sostanze stupefacenti o psicotrope, senza autorizzazione)	✗	-	-
Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria	art. 377-*bis* c.p.	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere	✓	Modesto	**Protocollo M**
Favoreggiamento personale	art. 378 c.p.	Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, comprese quelle svolte da organi della Corte penale internazionale, o a sottrarsi alle ricerche di questa	✓	Modesto	**Protocolli C e M**

Elenco dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi degli artt. 24 ss. del Decreto					
Reato	**Riferimento normativo**	**Descrizione**	***Risk assessment/* applicabilità**	**Livello di rischio**	**Protocolli di Parte Speciale di riferimento**
Razzismo e xenofobia art. 25-*terdecies* Decreto					

Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale	art. 3, comma 3-*bis* l. n. 654/1975 (ABROGATO, Mantenuta valutazione in via prudenziale)	È vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi	X	-	-
Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa	art. 604-*bis* c.p.	Chiunque propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi	X	-	-
Elenco dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi degli artt. 24 ss. del Decreto					
Reato	**Riferimento normativo**	**Descrizione**	***Risk assessment/* applicabilità**	**Livello di rischio**	**Protocolli di Parte Speciale di riferimento**
Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati art. 25-*quaterdecies* Decreto					
Frode in competizioni sportive	art. 1 l. n. 401/1989	Chiunque offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE) o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo	X	-	-

Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommesse	art. 4 l. n. 401/1989	Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario	✗	-	-

Elenco dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi degli artt. 24 ss. del Decreto					
Reato	**Riferimento normativo**	**Descrizione**	***Risk assessment/* applicabilità**	**Livello di rischio**	**Protocolli di Parte Speciale di riferimento**
Reati tributari art. 25-*quinquiesdecies* Decreto					
Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture e altri documenti per operazioni inesistenti	art. 2, commi 1 e 2 *bis*, d. lgs. n. 74/2000	Chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. 2 -*bis*. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila	✓	Rilevante	**Protocollo P**
Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici	art. 3 d. lgs. n. 74/2000	1. Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria,	✓	Rilevante	**Protocollo P**

		indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila. 2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.			

Dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi IVA Transfrontaliere) Le gravi frodi IVA transfrontaliere si ritengono sussistenti quando la condotta sia tenuta: a) al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro; b) con il ricorso a mezzi fraudolenti; c) a carattere transnazionale.	art. 4 d. lgs. n. 74/2000	1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. 1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. 1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b).		Modesto	**Protocollo P**

Omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere) Le gravi frodi IVA transfrontaliere si ritengono sussistenti quando la condotta sia tenuta: d) al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro; e) con il ricorso a mezzi fraudolenti; a carattere transnazionale	Art. 5 d.lgs. n. 74/2000	1. Chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. 1-bis. Chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. 2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.	✓	Modesto	**Protocollo P**
Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti	art. 8, commi 1 e 2 *bis*, d. lgs. n. 74/2000	1. Chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. 2 -bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila.		(tipologia clienti e requisito vantaggio lascerebbe propendere per insussistenza; in via prudenziale ai può indicare Modesto: condividere riflessione con società e ODV)	**Protocollo P**

Occultamento o distrazione di documenti contabili	art. 10 d. lgs. n. 74/2000	1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.	✓	Rilevante	**Protocollo P**
Indebita compensazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere) Le gravi frodi IVA transfrontaliere si ritengono sussistenti quando la condotta sia tenuta: a) al fine di evadere l'IVA per un importo complessivo non inferiore a 10 milioni di euro; b) con il ricorso a mezzi fraudolenti; c) a carattere transnazionale	art. 10 *quater* d. lgs. n. 74/2000	1. Chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. 2. Chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro.	✓	Modesto	**Protocollo P**

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte	art. 11 d. lgs. n. 74/2000	1. Chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. 2. Chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila.	✓	Rilevante	**Protocollo P**

lenco dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi degli artt. 24 ss. del Decreto					
Reato	**Riferimento normativo**	**Descrizione**	***Risk assessment/* applicabilità**	**Livello di rischio**	**Protocolli di Parte Speciale di riferimento**
Contrabbando art. 25-*sexiesdecies* Decreto					

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali.	art. 282 d.P.R. n. 43/1973	Chiunque: a) introduce merci estere attraverso il confine di terra in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'articolo 16 (del medesimo d.P.R.); b) scarica o deposita merci estere nello spazio intermedio tra la frontiera e la più vicina dogana; c) è sorpreso con merci estere nascoste sulla persona o nei bagagli o nei colli o nelle suppellettili o fra merci di altro genere od in qualunque mezzo di trasporto, per sottrarle alla visita doganale; d) asporta merci dagli spazi doganali senza aver pagato i diritti dovuti o senza averne garantito il pagamento, salvo quanto previsto nell'art. 90 (del medesimo d.P.R.); e) porta fuori del territorio doganale, nelle condizioni prevedute nelle lettere precedenti, merci nazionali o nazionalizzate soggette a diritti di confine; f) detiene merci estere, quando ricorrano le circostanze prevedute nel secondo comma dell'articolo 25 per il delitto di contrabbando.	X	-	-
Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine	art. 283 d.P.R. n. 43/1973	Il capitano: a) che introduce attraverso il lago Maggiore o il lago di Lugano nei bacini di Porlezza, merci estere senza presentarle ad una delle dogane nazionali più vicine al confine, salva l'eccezione preveduta nel terzo comma dell'articolo 102; b) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi nei tratti del lago di Lugano in cui non sono dogane, rasenta le sponde nazionali opposte a quelle estere o getta l'àncora o sta alla cappa ovvero comunque si mette in comunicazione con il territorio doganale dello Stato, in modo che sia agevole lo sbarco o l'imbarco delle	X	-	-

		merci stesse, salvo casi di forza maggiore. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale			

Contrabbando nel movimento marittimo delle merci	art. 284 d.P.R. n. 43/1973	Il capitano: a) che, senza il permesso della dogana, trasportando merci estere con navi, rasenta il lido del mare o getta l'àncora o sta alla cappa in prossimità del lido stesso salvo casi di forza maggiore; b che, trasportando merci estere, approda in luoghi dove non sono dogane, ovvero sbarca o trasborda le merci stesse in violazione delle prescrizioni, divieti e limitazioni stabiliti a norma dell'art. 16, salvi i casi di forza maggiore; c) che trasporta senza manifesto merci estere con nave di stazza netta non superiore a duecento tonnellate, nei casi in cui il manifesto è prescritto; d) che al momento della partenza della nave non ha a bordo le merci estere o le merci nazionali in esportazione con restituzione di diritti che vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; e) che trasporta merci estere da una dogana all'altra, con nave di stazza netta non superiore a cinquanta tonnellate, senza la relativa bolletta di cauzione; f) che ha imbarcato merci estere in uscita dal territorio doganale su nave di stazza non superiore a cinquanta tonnellate, salvo quanto previsto nell'art. 254 per l'imbarco di provviste di bordo. Con la stessa pena è punito chiunque nasconde nella nave merci estere allo scopo di sottrarle alla visita doganale		-	-

Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea	art. 285 d.P.R. n. 43/1973	Il comandante di aeromobile: a) che trasporta merci estere nel territorio dello Stato senza essere munito del manifesto, quando questo è prescritto; b) che al momento della partenza dell'aeromobile non ha a bordo le merci estere, le quali vi si dovrebbero trovare secondo il manifesto e gli altri documenti doganali; c) che asporta merci dai luoghi di approdo dell'aeromobile senza il compimento delle prescritte operazioni doganali; d) che, atterrando fuori di un aeroporto doganale, omette di denunciare, entro il più breve termine, l'atterraggio alle Autorità indicate dall'art. 114. In tali casi è considerato introdotto in contrabbando nel territorio doganale, oltre il carico, anche l'aeromobile. Con la stessa pena è punito chiunque da un aeromobile in volo getta nel territorio doganale merci estere, ovvero le nasconde nell'aeromobile stesso allo scopo di sottrarle alla visita doganale. Le pene sopraindicate si applicano indipendentemente da quelle comminate per il medesimo fatto dalle leggi speciali sulla navigazione aerea, in quanto non riguardino la materia doganale		-	-

Contrabbando nelle zone extradoganali	art. 286 d.P.R. n. 43/1973	Chiunque nei territori extra doganali indicati nell'art. 2, costituisce depositi non permessi di merci estere soggette a diritti di confine, o li costituisce in misura superiore a quella consentita		-	-

Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali	art. 287 d.P.R. n. 43/1973	Chiunque dà, in tutto o in parte, a merci estere importate in franchigia e con riduzione dei diritti stessi una destinazione od un uso diverso da quello per il quale fu concessa la franchigia o la riduzione, salvo quanto previsto nell'art. 140	X	-	
Contrabbando nei depositi doganali	art. 288 d.P.R. n. 43/1973	Il concessionario di un magazzino doganale di proprietà privata, che vi detiene merci estere per le quali non vi è stata la prescritta dichiarazione d'introduzione o che non risultano assunte in carico nei registri di deposito	X	-	-
Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione	art. 289 d.P.R. n. 43/1973	Chiunque introduce nello Stato merci estere in sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione	X	-	-

Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti	art. 290 d.P.R. n. 43/1973	Chiunque usa mezzi fraudolenti allo scopo di ottenere indebita restituzione di diritti stabiliti per l'importazione delle materie prime impiegate nella fabbricazione di merci nazionali che si esportano, è punito con la multa non minore di due volte l'ammontare dei diritti che indebitamente ha riscosso o tentava di riscuotere, e non maggiore del decuplo di essi	X	-	-

Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea	art. 291 d.P.R. n. 43/1973	Chiunque nelle operazioni di importazione o di esportazione temporanea o nelle operazioni di riesportazione e di reimportazione, allo scopo di sottrarre merci al pagamento di diritti che sarebbero dovuti, sottopone le merci stesse a manipolazioni artificiose ovvero usa altri mezzi fraudolenti	X	-	-
Contrabbando di tabacchi lavorati esteri	Art. 291-*bis* d.P.R. n. 43/1973	Chiunque introduce, vende, trasporta, acquista o detiene nel territorio dello Stato un quantitativo di tabacco lavorato estero di contrabbando superiore a dieci chilogrammi convenzionali	X		
Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri		1. Se i fatti previsti dall'articolo 291-bis sono commessi adoperando mezzi di trasporto appartenenti a persone estranee al reato. 2. Nelle ipotesi previste dall'articolo 291-bis, quando: a) nel commettere il reato o nei comportamenti diretti ad assicurare il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità del reato, il colpevole faccia uso delle armi o si accerti averle possedute nell'esecuzione del reato; b) nel commettere il reato o immediatamente dopo l'autore è	X		

	Art. 291-*ter* d.P.R. n. 43/1973	sorpreso insieme a due o più persone in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto è connesso con altro reato contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato mezzi di trasporto, che, rispetto alle caratteristiche omologate, presentano alterazioni o modifiche idonee ad ostacolare l'intervento degli organi di polizia ovvero a provocare pericolo per la pubblica incolumità; e) nel commettere il reato l'autore ha utilizzato società di persone o di capitali ovvero si è avvalso di disponibilità finanziarie in qualsiasi modo costituite in Stati che non hanno ratificato la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, fatta a Strasburgo l'8 novembre 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 9 agosto 1993, n. 328, e che comunque non hanno stipulato e ratificato convenzioni di assistenza giudiziaria con l'Italia aventi ad oggetto il delitto di contrabbando. 3. La circostanza attenuante prevista dall'articolo 62-bis del codice penale, se concorre con le circostanze aggravanti di cui alle lettere a) e d) del comma 2 del presente articolo, non può essere ritenuta equivalente o prevalente rispetto a esse e la diminuzione di pena si opera sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.			

Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri	Art. 291-*quater* d.P.R. n. 43/1973	Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'articolo 291-bis, coloro che promuovono, costituiscono, dirigono, organizzano o finanziano l'associazione sono puniti, per ciò solo	X	-	-
Altri casi di contrabbando	art. 292 d.P.R. n. 43/1973	Chiunque, fuori dei casi preveduti negli articoli precedenti, sottrae merci al pagamento dei diritti di confine dovuti	X	-	
Circostanze aggravanti del contrabbando	art. 295 d.P.R. n. 43/1973	Per i delitti preveduti negli articoli precedenti, chiunque, per commettere il contrabbando, adopera mezzi di trasporto appartenenti a persona estranea al reato. Per gli stessi delitti, quando: a) nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, il colpevole sia sorpreso a mano armata; b) nel commettere il reato, o immediatamente dopo nella zona di vigilanza, tre o più persone colpevoli di contrabbando siano sorprese insieme riunite e in condizioni tali da frapporre ostacolo agli organi di polizia; c) il fatto sia connesso con altro delitto contro la fede pubblica o contro la pubblica amministrazione; d) il colpevole sia un associato per commettere delitti di contrabbando e il	X	-	-

		delitto commesso sia tra quelli per cui l'associazione è stata costituita; d-bis) l'ammontare dei diritti di confine dovuti è superiore a centomila euro; Per gli stessi delitti, alla multa è aggiunta la reclusione, quando l'ammontare dei diritti di confine dovuti è maggiore di cinquantamila euro e non superiore a centomila euro.			

Elenco dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi degli artt. 24 ss. del Decreto					
Reato	**Riferimento normativo**	**Descrizione**	***Risk assessment*/ applicabilità**	**Livello di rischio**	**Protocolli di Parte Speciale di riferimento**
Delitti contro il patrimonio culturale Art. 25-*septiesdecies* Decreto					
Violazioni in materia di alienazione di beni culturali	Art. 518-*novies* c.p.	1) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena o immette sul mercato beni culturali; 2) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine di trenta giorni, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali; 3) l'alienante di un bene culturale soggetto a prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine di sessanta giorni dalla data di ricezione della denuncia di trasferimento.	✗	-	-

Appropriazione indebita di beni culturali	Art. 518-*ter* c.p.	Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria di un bene culturale altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.	X	-	-
Importazione illecita di beni culturali	Art. 518-*decies* c.p.	Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dagli articoli 518-*quater*, 518-*quinquies*, 518-*sexies* e 518-*septies*, importa beni culturali provenienti da delitto ovvero rinvenuti a seguito di ricerche svolte senza autorizzazione, ove prevista dall'ordinamento dello Stato in cui il rinvenimento ha avuto luogo, ovvero esportati da un altro Stato in violazione della legge in materia di protezione del patrimonio culturale di quello Stato.	X	-	-
Uscita o esportazione illecite di beni culturali	Art. 518-*undecies* c.p.	Chiunque trasferisce all'estero beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione. chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali, cose di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, bibliografico, documentale o archivistico o altre cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela ai sensi della normativa sui beni culturali, per i quali siano state autorizzate l'uscita o l'esportazione temporanee, nonché nei confronti di chiunque rende dichiarazioni	X	-	-

		mendaci al fine di comprovare al competente ufficio di esportazione, ai sensi di legge, la non assoggettabilità di cose di interesse culturale ad autorizzazione all'uscita dal territorio nazionale.			
Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici	Art. 518-*duodecies* c.p.	Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui. Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità	X	-	-
Contraffazione di opere d'arte	Art. 518-*quaterdecies* c.p.	1) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffa', altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico o archeologico; 2) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, detiene per farne commercio, introduce a questo fine nel territorio dello Stato o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura o grafica, di oggetti di antichità o di oggetti di interesse storico o archeologico; 3) chiunque, conoscendone la falsità', autentica opere od oggetti	X	-	-

		indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti; 4) chiunque, mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri o etichette o con qualsiasi altro mezzo, accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati ai numeri 1) e 2) contraffatti, alterati o riprodotti.			
Furto di beni culturali	Art. 518-*bis* c.p.	Chiunque si impossessa di un bene culturale mobile altrui, sottraendolo a chi lo detiene, al fine di trarne profitto, per sé o per altri, o si impossessa di beni culturali appartenenti allo Stato, in quanto rinvenuti nel sottosuolo o nei fondali marini,	X	-	-
Ricettazione di beni culturali	Art. 518-*quater* c.p.	Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta beni culturali provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.	X	-	-

Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali	Art. 518-*octies* c.p.	Chiunque forma, in tutto o in parte, una scrittura privata falsa o, in tutto o in parte, altera, distrugge, sopprime od occulta una scrittura privata vera, in relazione a beni culturali mobili, al fine di farne apparire lecita la provenienza. Chiunque fa uso della scrittura privata di cui al primo comma, senza aver concorso nella sua formazione o alterazione.	X	-	-

Elenco dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi degli artt. 24 ss. del Decreto					
Reato	**Riferimento normativo**	**Descrizione**	***Risk assessment*/ applicabilità**	**Livello di rischio**	**Protocolli di Parte Speciale di riferimento**
Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici Art. 25-*duodevicies* Decreto					
Riciclaggio di beni culturali	Art. 518-*sexies* c.p.	Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce beni culturali provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.	X	-	-
Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici	Art. 518-*terdecies* c.p.	Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 285, commette fatti di devastazione o di saccheggio aventi ad oggetto beni culturali o paesaggistici ovvero istituti e luoghi della cultura	X	-	-

Elenco dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi degli artt. 24 ss. del Decreto

Reato	Riferimento normativo	Descrizione	*Risk assessment*/ applicabilità	Livello di rischio	Protocolli di Parte Speciale di riferimento
Illeciti amministrativi dipendenti da reato per enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva art. 12 l. n. 9/2013					
Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari	art. 440 c.p.	Chiunque corrompe o adultera acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, rendendole pericolose alla salute pubblica	X	-	-
Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate	art. 442 c.p.	Chiunque, senza essere concorso nei reati preveduti dagli artt. 439, 440 e 441 c.p., detiene per il commercio, pone in commercio, ovvero distribuisce per il consumo acque, sostanze o cose che sono state da altri avvelenate, corrotte, adulterate o contraffatte, in modo pericoloso alla salute pubblica	X	-	-
Commercio di sostanze alimentari nocive	art. 444 c.p.	Chiunque detiene per il commercio, pone in commercio ovvero distribuisce per il consumo sostanze destinate all'alimentazione, non contraffatte né adulterate, ma pericolose alla salute pubblica	X	-	-
Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell'ingegno o di prodotti industriali	art. 473 c.p.	Chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati. Chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati	X	-	-

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi	art. 474 c.p.	Fuori dei casi di concorso nei delitti preveduti dall'art. 473 c.p., chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati. Chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma	✗	-	-
Frode nell'esercizio del commercio	art. 515 c.p.	Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita	✗	-	-
Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine	art. 516 c.p.	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine	✗	-	-
Vendita di prodotti industriali con segni mendaci	art. 517 c.p.	Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto	✗	-	-
Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari	art. 517-*quater* c.p.	Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari	✗	-	-

Legenda:

✗ : rischio inapplicabile o insussistente

✓ : rischio sussistente

Dal livello di rischio "***Critico***", "***Rilevante***" o "***Modesto***" discende una maggiore o, rispettivamente, minore complessità dell'autoregolamentazione contenuta nei corrispondenti Protocolli di Parte Speciale indicati, come meglio precisato nella medesima Parte Speciale, § 2.2.

Ai fini della valutazione del rischio come "***Critico***", "***Rilevante***" o "***Modesto***" sono stati tenuti in considerazione, in particolare, i seguenti criteri:

a) frequenza dell'attività e/o del processo a rischio (o strumentale) nel business e nell'operatività aziendale;
b) rilevanza dell'attività e/o del processo a rischio (o strumentale) per il business e l'operatività aziendale;
c) numero di soggetti/Funzioni coinvolte nell'attività e/o nel processo a rischio (o strumentale);
d) eventuale storicità (precedenti contestazioni, eventi pregiudizievoli, *near miss*, verifiche delle Auorità)
e) presidi o misure di attenuazione del rischio già attuate o presenti in azienda prima dell'adozione del MOGC
f) possibili conseguenze derivanti dalla commissione di un reato presupposto per il business e l'operatività aziendale, anche in termini reputazionali.

La presente valutazione è stata effettuata "a monte" del procedimento di redazione ed adozione del MOGC, che ha ricondotto nell'alveo del rischio accettabile secondo i parametri della Società i rischi rilevati.